COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Parte ricorrente, riferisce:

- di essere intestataria di n. 3 buoni fruttiferi: buono n. ***096, buono n. ***098, buono n. ***063;
- i titoli sono stati sottoscritti tra il novembre 1987 ed il novembre 1989 e sono stati emessi utilizzando moduli cartacei della serie "P" in data successiva al D.M. del 13.6.1986;
- sul fronte del buono è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza Q/P; sul retro del buono è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno;
- in data 7 luglio 2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sugli stessi e, nello specifico, dal timbro correttivo per i rendimenti fino al 20° anno e da quanto previsto dai BFP per il periodo dal 21° al 30° anno.

Parte resistente ritiene il ricorso infondato per i motivi che seguono:

- il ricorso proposto risulta irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza ABF. Infatti, con sentenza



3963/19, la S.C., a SS.UU., ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della "sottoscrizione del contratto"; inoltre, nel caso di specie è fuor di dubbio che il ricorso sia volto a far valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri previsti per la serie "Q/P" dal D.M. 13.6.1986, comportamento che, secondo la ricorrente, avrebbe ingenerato l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono:

- il ricorso proposto risulta inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF. I titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale;
- i buoni fruttiferi di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q";
- le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";
- sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986: a) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto; b) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q":
- parte ricorrente era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BF sono documenti di legittimazione, rispetto ai quali non trovano applicazione i principi dell'autonomia causale e della letteralità.

Parte ricorrente ha depositato repliche.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, sollevate dall'intermediario, ci si limita a far presente che le stesse sono considerate infondate dal costante orientamento dell'Arbitro (cfr. *ex multis* già Coll. Coord. n. 5676/13 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 21104/2020).

I BF oggetto del presente procedimento presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;
- b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni:

BPF serie *«Q/P»* ai seguenti tassi:

8% fino al 5° anno

9% dal 6° al 10° anno

10,50% dal 11° al 15° anno

12% dal 16° al 20° anno

Parte ricorrente risulta essere cointestataria dei buoni unitamente ad altri soggetti deceduti; in ogni caso, tutti i buoni recano la clausola di pari facoltà di rimborso.

Orbene, la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come "Q/P" emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie "P" su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

- A) Nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.
- B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".



In motivazione si legge:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(…)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta".

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI